



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 237

SEDUTA DEL 18-12-2015

Presidente Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Tiziana Maiolo
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: REVOCA DELIBERA N. 196 DEL 23-07-2015 E PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI GESTIONE SPECIALE DI TESORERIA PROPOSTA DA FINLOMBARDA SPA

Su proposta del Presidente: Prof. Giancarlo Cesana

L'atto si compone di n. 15 pagine, di cui n. 12 pagine di allegati parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. .../..... all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che, con delibera n. 141 adottato nella seduta del 20 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la documentazione riguardante il Valore di Apporto del Patrimonio pari ad € 311.070.000,00, il Certificato di Perizia, il Business Plan e il Regolamento di Gestione;
- che con atti notarili in data 11 novembre 2014 sono stati redatti:
 - atto di apporto a Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare – repertorio n. 4064 per € 286.070.000,00;
 - atto di apporto di Immobili a Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare - sottoposto a condizione sospensiva - repertorio n. 40645 per € 23.110.000,00.
- che è stato sottoscritto preliminare di apporto al Fondo a riguardo dell'unità immobiliare sita in Milano Via Paolo Sarpi, n.22 del valore di € 1.890.000,00 inizialmente non trasferibile in quanto oggetto di sequestro preventivo. La restituzione dell'immobile è stata disposta dal Tribunale di Milano con atto in data 28.11. 2014 a firma del Presidente Dott. Filippo Grisolia;
- che il valore complessivo degli immobili apportati pari a € 311.070.000,00, è stato suddiviso in n. 1.244,28 quote del valore unitario di € 250.000,00 (classe delle quote emesse: A);

RICHIAMATI i contratti di compravendita stipulati con CDP Investimenti SGR S.p.A. afferenti la cessione di n. 420 quote del Fondo di Investimenti Immobiliare di tipo Chiuso riservato a investitori qualificati denominato "Fondo Immobiliare Ca' Granda" per un importo complessivo di euro 105.000.000,00: importo interamente introitato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e riservato alla realizzazione del Nuovo Ospedale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 196 del 23 luglio 2015 con cui si approvata lo schema di "Convenzione per la fornitura di servizi di asset management" tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda e Finlombarda SpA; demandandone la sottoscrizione al Presidente, prof. Giancarlo Cesana;

RICORDATO che la stessa delibera prevedeva, in attuazione della predetta Convenzione, l'apertura di uno o più conti correnti intestati a "Finlombarda – Gestione Autonoma Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" sui quali depositare l'importo di 105 milioni di euro derivante dalla cessione di quote del "Fondo Immobiliare Ca' Granda" alla CDP Investimenti SGR S.p.A. e finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale.

PRESO ATTO che la predetta Convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda e Finlombarda SpA non si è mai concretizzata in quanto non è stata sottoscritta.

VISTA la nota di Finlombarda SpA del 15 dicembre 2015 con cui si propone un contratto di gestione speciale di tesoreria a favore della Fondazione IRCCS Ca' Granda;

RITENUTO, in considerazione della ormai prossima scadenza di questa Amministrazione:

- di revocare la convenzione approvata con la delibera n. 196 del 23 luglio 2015;
- di prendere atto della proposta trasmessa da Finlombarda SpA con nota del 15 dicembre 2015;
- di lasciare al nuovo Consiglio di Amministrazione ogni valutazione di merito sulla predetta proposta;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di revocare la convenzione con Finlombarda SpA approvata con la delibera n. 196 del 23 luglio 2015;
2. di prendere atto della proposta di contratto di gestione speciale di tesoreria, trasmessa da Finlombarda SpA con nota del 15 dicembre 2015 ed allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di lasciare al nuovo Consiglio di Amministrazione ogni valutazione di merito sulla predetta proposta.

Il Segretario
Massimo Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

REGISTRO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 18 DIC. 2015 AL N. 237



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Spett.le
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 28
20122 Milano (MI)

c.a. Presidente
dott. Giancarlo Cesana

Milano, 15 dicembre 2015

Gentile Presidente,

con la presente Le comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 11 dicembre 2015 di approvare la sottoscrizione di un contratto di gestione speciale di tesoreria a favore della Fondazione Ospedale Ca' Granda e pertanto Le allego il testo della proposta di contratto.

In attesa di un Suo cortese riscontro ai fini della formalizzazione del testo, Le porgo i miei migliori saluti.

Finlombarda S.p.A.
Il Presidente
dott. Ignazio Parrinello

Prot.IP/11204

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

CONTRATTO
DI GESTIONE SPECIALE DELLA TESORERIA
FRA
FINLOMBARDA S.P.A.
E
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Milano, xxxxx

FINLOMBARDA S.P.A. con sede in Milano Via Taramelli n. 12, partita IVA 1445100157, nella persona del [xxx], munito dei necessari poteri per assumere le obbligazioni di cui al presente atto, che a tutti gli effetti dichiara il proprio domicilio per la carica presso la sede della società

E

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico con sede in Milano Via F. Sforza 28, codice fiscale e partita IVA 04724150968, nella persona del Presidente prof. Giancarlo Cesana, nato a Carate Brianza il 16.08.1948, munito dei necessari poteri per assumere le obbligazioni di cui al presente atto, che a tutti gli effetti dichiara il proprio domicilio per la carica presso la sede della fondazione

Finlombarda S.p.A. e Fondazione IRCCS Ca' Granda di seguito, congiuntamente, anche "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia S.p.A. (di seguito, "Finlombarda"), è intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e s.m.i.), sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia;
- b) Finlombarda è, altresì, società pubblica interamente controllata dalla Regione Lombardia e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di quest'ultima ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, avente il compito istituzionale di concorrere, in tale sua veste all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio;
- c) Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito, "Fondazione") è un Istituto di Ricovero e Cura che svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca di tipo clinico e traslazionale;
- d) l'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii. (di seguito "Legge SIREG"), statuisce che: *"in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione"*;
- e) Finlombarda ed Fondazione fanno parte del sistema regionale di cui alla Legge SIREG;
- f) Fondazione ha manifestato l'esigenza di fruire di un servizio di gestione della liquidità derivante dall'Operazione che possa garantirle migliori performance;

- g) le Parti si sono quindi determinate alla stipulazione del presente contratto di gestione speciale della tesoreria (di seguito, "Contratto") che riconoscono espressamente collegato al Contratto Quadro;
- h) alla luce del peculiare rapporto intercorrente tra le Parti nell'ambito del sistema regionale e nei confronti della medesima controllante Regione Lombardia, i servizi di cui al presente Contratto verranno prestati ai sensi dell'art. 2 lett. a) del decreto del Ministero del Tesoro 26 giugno 1997 n. 329;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

**ARTICOLO 1
PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

**ARTICOLO 2
OGGETTO**

1. Anche ai sensi dell'art. 1705 c.c. Fondazione affida a Finlombarda che accetta i servizi di gestione della propria liquidità, secondo quanto di seguito previsto (di seguito, il "Mandato").
2. Il Mandato ha in particolare per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi (di seguito, "Servizi"):
- apertura di uno o più conti correnti intestati "Finlombarda – Gestione Autonoma Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";
 - attività di investimento delle risorse finanziarie depositate sui predetti conti correnti;
 - gestione delle risorse finanziarie depositate sui predetti conti corrente o comunque risultanti dalle attività di investimento di cui sopra.
3. Ai fini sopradetti Fondazione affida a Finlombarda mandato senza rappresentanza ad amministrare le proprie risorse finanziarie (di seguito per brevità i "Fondi Fondazione"). I Fondi Fondazione costituiranno una gestione autonoma presso Finlombarda che rileverà tutte le operazioni attive e passive ad essi inerenti, mediante appostazioni specifiche nei conti d'ordine della propria situazione patrimoniale. La durata del Mandato avrà scadenza il **31 Dicembre 2020**, salvo eventuale proroga della stessa.

4. Resta in ogni caso inteso che il Mandato cesserà di produrre effetti in caso di cessazione, anche anticipata per qualsivoglia ragione, dell'efficacia della presente Contratto.
5. Le Parti convengono espressamente che il presente Mandato è conferito a titolo oneroso secondo quanto previsto dall'art. 1709 c.c. e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4.2.
6. Resta espressamente inteso che tutti i costi e le spese eventualmente sostenute da Finlombarda per l'attività oggetto del presente Mandato, saranno ricompresi all'interno del corrispettivo previsto al successivo Articolo 4.2.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE

Finlombarda impronterà la prestazione dei Servizi a principi di prudenza, mantenendo nella gestione ed amministrazione dei Fondi Fondazione, profili conservativi, nel rispetto dei principi e degli obblighi fissati dal "*Regolamento della Finanza*", approvato dal Consiglio di gestione di Finlombarda ed inviato a Fondazione che, sottoscrivendo la presente dichiara di averne ricevuto copia e di conoscerne ed accettarne i contenuti.

Le Parti confermano che la titolarità delle risorse dei Fondi Fondazione è e sarà di piena ed esclusiva proprietà di Fondazione.

Fondazione prende atto che il rischio di credito derivante dall'investimento dei Fondi Fondazione e di mercato, nel caso di disinvestimento anticipato dei titoli acquistati, rimane a proprio carico e che Finlombarda si obbliga ad applicare le medesime tutele adottate per i Fondi della Regione Lombardia oltre a rispettare i seguenti limiti di concentrazione per classe di rating:

BBB almeno il 30%

BBB- massimo 30%

BB+ massimo 25%

BB massimo 20%

BB- massimo 10%

B+ massimo 5%

Senza rating massimo 20%.

ARTICOLO 4 CORRISPETTIVI /RENDIMENTI

1. Finlombarda sui Fondi Fondazione investiti:

- a) garantisce a Fondazione un tasso di rendimento minimo annuo sino al 1^a gennaio 2017, pari all'1,80% (uno/80 per cento) lordo ;
 - b) s'impegna a corrispondere a Fondazione gli interessi riconosciuti su base semestrale al netto delle ritenute fiscali applicate.
2. A far data dal 1^a gennaio 2017 il tasso di rendimento minimo annuo sarà oggetto di aggiornamento da parte di Finlombarda con cadenza annuale e verrà comunicato da Finlombarda a Fondazione entro la data del 20 dicembre di ciascun anno precedente al quello di riferimento.
 3. Fondazione riconoscerà a favore di Finlombarda per l'erogazione dei Servizi prestati in relazione ai Fondi Fondazione una commissione annua pari allo 0,15% applicata sulle somme investite rilevate al 31 Dicembre di ciascun anno.
 4. Posto quanto previsto ai commi precedenti, le Parti si danno atto che il rendimento del portafoglio dei titoli acquistati con la liquidità di cui ai Fondi Fondazione, sarà determinato come somma algebrica dei seguenti elementi:
 - a. gli interessi effettivamente maturati per i depositi e i certificati di deposito;
 - b. gli interessi maturati calcolati sulla base del criterio del rendimento a scadenza ottenuto al momento dell'acquisto per le obbligazioni;
 - c. le variazioni di prezzo per altri prodotti di risparmio gestito e/o gli interessi o frutti da essi comunque derivanti;
 - d. le spese vive addebitate dagli Istituti di credito per la gestione del conto corrente e del deposito titoli e per l'acquisto dei titolielementi tutti rapportati alle somme medie investite nel periodo considerato .
 5. Gli importi di cui al precedente paragrafo 3 saranno corrisposti al netto delle ritenute fiscali applicate.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DI FINLOMBARDA - RENDICONTAZIONE

1. Finlombarda s'impegna a:
 - informare Fondazione sulla politica di investimento e gli strumenti di investimento previsti con riferimento alle esigenze finanziarie connesse al crono-programma dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale, come comunicate da Fondazione ai sensi dell'articolo seguente;
 - fornire a Fondazione con cadenza trimestrale, entro il 45° giorno successivo alla scadenza del predetto periodo, idonea rendicontazione sui Servizi prestati in relazione ai Fondi Fondazione. Nello specifico Finlombarda si impegna a trasmettere a Fondazione i rendimenti ottenuti,

- la composizione del portafoglio alla chiusura del periodo ed una breve relazione sulla performance del portafoglio;
- in ogni caso a fornire a Fondazione il rendiconto degli importi investiti, qualora la stessa lo richieda, impegnandosi a dare riscontro entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi;
 - prestare ogni più ampia cooperazione e a compiere tutte le attività ritenute necessarie o anche solo opportune da Fondazione al fine di fornire alla stessa una conoscenza tempestiva e sempre aggiornata in merito allo stato di avanzamento dei Servizi.
 - garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata dei Servizi rispetto alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
 - avvalersi di personale qualificato idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Finlombarda sarà, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato;
 - mettere a disposizione per l'espletamento dei Servizi personale sufficiente a garantire la corretta ed efficiente esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI DI FONDAZIONE

FONDAZIONE s'impegna a:

- ad effettuare prelievi delle somme di cui ai Fondi Fondazione per importi minimi di 2 (due) milioni di euro, dando a Finlombarda un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di effettuazione del prelievo;
- mantenere una giacenza minima dei Fondi Fondazione investiti di 5 (cinque) milioni di euro, al fine di consentire un'adeguata diversificazione degli importi investiti;
- fornire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre un prospetto del budget di spesa atteso con previsioni ad un anno, al fine di migliorare la scelta degli investimenti da effettuare;
- comunicare a Finlombarda entro il 31 dicembre 2016, e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, la scelta degli investimenti da effettuare

con riferimento alle esigenze finanziarie connesse al crono-programma dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale.

ARTICOLO 7 RESPONSABILI E REFERENTI DELLA CONTRATTO

1. Finiombarda e Fondazione individuano, quali responsabili della corretta esecuzione del presente Contratto, rispettivamente il dr. Francesco Acerbi ed il Direttore Amministrativo, pro tempore, dott.ssa. Francesca Fancelli.
2. Ciascuna delle Parti si impegna altresì a comunicare con tempestività e per iscritto, mediante raccomandata A/R, ogni eventuale e successiva variazione dei dati dei soggetti responsabili e dei referenti indicati al precedente art. 7.1.
3. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel presente Contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi estranei alla sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze.
4. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore, tale da potere causare, anche solo in via potenziale, l'interruzione della fornitura dei Servizi, ne darà immediata comunicazione all'altra al fine di concordare di comune accordo- rimedi e soluzioni da porre in essere per ripristinare quanto prima la normale funzionalità di tutti i Servizi .

ARTICOLO 8 MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente Contratto dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo al Contratto medesimo.
2. Qualora una o più clausole del presente Contratto vengano giudicate da un organo giudiziario o da altra autorità competente, o per qualsiasi motivo diventino, o siano nulle, illegittime o ineseguibili o inapplicabili, interamente o in parte, le restanti clausole del presente Contratto conserveranno a tutti gli effetti la loro validità ed efficacia.

ARTICOLO 9 DURATA DELLA CONTRATTO

1. Il presente Contratto avrà durata sino al **31 Dicembre 2020**.

2. Alla scadenza del Contratto e in mancanza di proroga che dovrà essere concordata tra le Parti, Finlombarda provvederà alla restituzione dei Fondi Fondazione.

ARTICOLO 10 PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Finlombarda si impegna a non divulgare, né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Contratto, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali precedentemente definite da Fondazione. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato dei suddetti dati, pena la risoluzione *ipso iure* del Contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.
2. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., titolare del trattamento dati è Fondazione nella persona del legale rappresentante; responsabile esterno del trattamento è Finlombarda nella persona del legale rappresentante. Fondazione nomina, pertanto Finlombarda responsabile del trattamento dati esterno per tutte le attività a valere sul presente Contratto.
3. Finlombarda è tenuta ad effettuare il trattamento dei dati predisponendo tutte le misure di sicurezza idonee; in particolare Finlombarda provvederà ad effettuare tutte le operazioni di salvaguardia necessarie ad assicurare la conservazione dei dati di Fondazione.
4. Finlombarda si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del sopracitato decreto, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati.
5. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, Finlombarda dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del Contratto medesimo sono dati personali e quindi come tali sono soggetti all'applicazione delle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Finlombarda si impegna a rispettare le istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del Contratto.
7. Finlombarda si impegna a comunicare a Fondazione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali affinché, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa designare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
8. Finlombarda si impegna a nominare una persona fisica referente per la protezione dei dati personali e darne comunicazione a Fondazione.

9. Finlombarda si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Fondazione in caso di situazioni anomale o emergenze.
10. Finlombarda consente l'accesso di Fondazione al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. Finlombarda è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi del presente Contratto.
2. La responsabilità di Finlombarda, a fronte di eventuali pretese della Fondazione in relazione all'incarico in oggetto, sarà limitata ad eventuali danni derivanti alla Fondazione stessa da inadempimento al presente Contratto.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001

1. Finlombarda e Fondazione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, hanno adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "**Modello Organizzativo**"), nonché un proprio Codice Etico consultabile sul rispettivo sito web www.finlombarda.it e www.policlinico.mi.it.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dall'altra e di prestare le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto dei principi in esso contenuti ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dall'altra Parte, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per ciascuna Parte di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente

Contratto, qualunque sia la loro natura, verranno deferite in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

2. Qualora Finlombarda abbia pretese da far valere, comunicherà la propria domanda a Fondazione che provvederà su di essa nei termini di 30 giorni. Qualora la controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Fondazione stabilire e comunicare un termine entro cui sarà adottata la decisione.
3. Nella ipotesi in cui Fondazione dovesse rilevare la non conformità delle prestazioni rese da Finlombarda, formalizzerà alla stessa, entro 15 giorni dal termine ultimo previsto per la verifica di conformità delle prestazioni stesse, la contestazione. Entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, Finlombarda potrà presentare controdeduzione.
4. Resta in ogni caso inteso che, in caso di divergenza tra le Parti in relazione alla definizione di eventuali pretese attivate secondo quanto previsto dai precedenti articoli 13.2. e 13.3., la Parte più diligente sottoporrà immediatamente la materia di discussione alla competenza del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 14 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere poste all'attenzione dei Referenti del Contratto come individuati al precedente articolo 7 e dovranno avvenire a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

Se a Finlombarda S.p.A.:

- Via Taramelli, 12
- 20124 Milano
- alla c.a. di dott. Francesco Acerbi – Responsabile Direzione Finanza
- posta elettronica certificata: tesoreria@finlombarda.it

Se a Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico .:

- Il Direttore Amministrativo (direzione.amministrativa@pec.policlinico.mi.it)
- Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria
(amministrazione.finanza@pec.policlinico.mi.it)
- Il Presidente della Fondazione (presidenza@pec.policlinico.mi.it)

- Il Direttore Generale (direzione.generale@pec.policlinico.mi.it)
- fax : 02 58304350

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Finlombarda S.p.A.

**Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il Presidente
Prof. Giancarlo Cesana**